

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 13 luglio 2009, n. 1113

Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)

(GU n. 40 del 9-10-2010).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 35 del 25 agosto 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle province;

Visto l'art. 89 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1448 di data 12 giugno 2009, concernente: «Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).»,

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1
Finalita'

1. Questo regolamento detta le disposizioni per assicurare l'attuazione della disciplina in materia di edilizia sostenibile stabilita dal titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), regolando la prestazione e la certificazione energetica degli edifici, anche al fine di garantire coerenza con i sistemi di certificazione di sostenibilita' ambientale e di favorire la diffusione degli stessi.

2. Al fine di favorire l'edilizia sostenibile, il risparmio energetico, l'uso efficiente delle risorse energetiche, contribuendo a conseguire la limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti, anche nell'ottica del rispetto degli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto, questo regolamento disciplina in particolare:

a) la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici in essi installati;

b) le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici e degli impianti;

c) il sistema di accreditamento degli operatori preposti al rilascio degli attestati di certificazione energetica;

d) i criteri e le modalita' per il rilascio delle certificazioni;

e) i criteri e le modalita' di promozione della formazione delle professionalita' che concorrono ai processi di certificazione;

f) la disciplina concernente gli obblighi per la certificazione energetica;

g) le modalita' di istituzione e di utilizzo di un marchio, volto a valorizzare edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilita' ambientale.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini di questo regolamento valgono le definizioni adottate dalle vigenti norme nazionali in materia di prestazione energetica e di certificazione energetica degli edifici.

2. La definizione delle categorie di intervento per gli edifici esistenti e' quella riportata all'art. 99 della legge provinciale n. 1 del 2008.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo regolamento, le disposizioni del medesimo regolamento si applicano a tutte le categorie di edifici, cosi' come classificate in base alla destinazione d'uso indicata nel decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).

2. Sono escluse dall'applicazione di questo regolamento le seguenti categorie di edifici e di impianti:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici, nonche', comunque, nel caso di edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;

b) i beni ambientali di cui all'art. 69 della legge provinciale n. 1 del 2008, limitatamente agli edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo;

c) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali, quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

d) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq;

e) gli edifici costituenti il patrimonio edilizio tradizionale ai sensi dell'art. 61 della legge provinciale n. 1 del 2008, nei quali non sia consentito l'utilizzo abitativo a carattere permanente;

f) edifici o costruzioni di carattere non residenziale o in cui non sia prevista la permanenza di persone per piu' di quattro ore o che, per la natura della loro destinazione, non richiedono impianti di riscaldamento o raffrescamento e non siano comunque gia' dotati di tali impianti.

Art. 4 Requisiti di prestazione energetica

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 nonche' dal comma 2 di questo articolo, i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici da rispettare in sede di progettazione e di realizzazione degli interventi previsti dai commi 3 e 4, nonche' la relativa metodologia di calcolo, sono previsti nell'allegato A di

questo regolamento.

2. L'allegato A puo' essere sostituito o modificato con deliberazione della Giunta provinciale. Tale deliberazione puo' prevedere le necessarie norme transitorie nonche' le disposizioni di coordinamento con la disciplina complessiva di questo regolamento.

3. L'allegato A si applica nei seguenti casi:

- a) edifici di nuova costruzione;
- b) sostituzione edilizia;
- c) demolizione e ricostruzione;
- d) ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume esistente, limitatamente al volume nuovo;
- e) ristrutturazione totale dell'intero edificio.

4. Si applicano nei seguenti casi le prescrizioni piu' semplificate che saranno individuate con la deliberazione prevista dal comma 2:

- a) ristrutturazione totale di una o piu' unita' immobiliari, ristrutturazioni parziali, manutenzione straordinaria, ampliamenti inferiori al 20 per cento;
- b) restauro e risanamento conservativo, salvo dimostrata incompatibilita' con i caratteri storici e artistici o tipologici.

5. Sono inoltre utilizzabili le metodologie di calcolo previste dalla normativa statale in materia di rendimento energetico nell'edilizia che soddisfino requisiti di efficienza energetica e non siano in contraddizione con la normativa vigente, purché esse assicurino la verifica del rispetto dei requisiti previsti da questo regolamento. Alle predette condizioni sono inoltre utilizzabili le metodologie di calcolo previste da sistemi di valutazione e certificazione di sostenibilita' ambientale degli edifici riconosciute nell'ambito delle convenzioni o degli accordi previsti dall'art. 7, comma 8.

6. Il rispetto dei requisiti previsti da questo articolo deve risultare dalla relazione e dagli elaborati progettuali allegati alla domanda del titolo edilizio o alla denuncia di inizio di attivita' ovvero all'atto dell'approvazione del progetto ove sia richiesto l'accertamento di conformita' urbanistica. Al fine di semplificare il procedimento di certificazione, nell'ambito degli elaborati devono essere evidenziati i dati individuati con la deliberazione prevista dall'art. 6, comma 1, con le modalita' previste dalla medesima deliberazione.

Art. 5

Interventi soggetti a certificazione energetica

1. La certificazione energetica degli edifici e' obbligatoria nei seguenti casi:

- a) edifici di nuova costruzione;
- b) sostituzione edilizia;
- c) demolizione e ricostruzione;
- d) ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume esistente, limitatamente al volume nuovo;
- e) ristrutturazione integrale degli elementi dell'involucro edilizio, in caso di superficie utile maggiore di 500 mq.

2. Al di fuori dei casi in cui la certificazione e' obbligatoria, la medesima puo' in ogni caso essere richiesta da chi detiene il diritto di proprieta', di godimento o di rappresentanza dell'immobile.

Art. 6

Attestato di certificazione energetica

1. L'attestato di certificazione energetica e' compilato e asseverato dal soggetto certificatore di cui all'art. 8, secondo le modalita' definite con deliberazione della Giunta provinciale. Nell'attestato sono in ogni caso riportati il fabbisogno specifico globale di energia primaria, il fabbisogno specifico per la

climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per uso igienico - sanitario, la stima delle emissioni di CO2 e la classe energetica di appartenenza.

2. L'attestato e' trasmesso in copia al comune - anche con procedure telematiche - contestualmente alla dichiarazione di fine lavori e costituisce parte integrante del libretto di fabbricato di cui al capo III del titolo IV della legge provinciale n. 1 del 2008. Copia vidimata dal comune puo' essere richiesta dal proprietario dell'edificio e dagli altri soggetti aventi titolo per soddisfare ogni altro adempimento previsto dalle norme vigenti.

3. L'attestato di certificazione energetica ha una validita' di dieci anni a partire dal suo rilascio ed e' aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell'edificio e dell'impianto.

4. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti a uso pubblico deve essere affissa la targa prevista dall'art. 11, in luogo facilmente visibile al pubblico.

5. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 5, secondo periodo, la certificazione di sostenibilita' e' valida anche ai fini dell'attestazione di certificazione energetica.

Art. 7

Organismi di abilitazione dei soggetti preposti al rilascio delle certificazioni energetiche

1. Il rilascio delle certificazioni energetiche e' svolto da soggetti specificamente abilitati da organismi riconosciuti dalla Provincia secondo quanto previsto da questo articolo.

2. Il riconoscimento degli organismi che possono rilasciare l'abilitazione di cui al comma 1 e' effettuato dalla Provincia secondo criteri e modalita' stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, in modo da verificare il possesso di adeguate competenze tecniche e capacita' operative e da assicurare l'imparzialita' nell'esercizio della funzione. Il riconoscimento e' subordinato all'impegno da parte dell'organismo di accettare controlli e verifiche da parte delle strutture o dai soggetti incaricati dalla Provincia.

3. Al fine di favorire la diffusione del sistema di certificazione energetica, la Provincia, nell'ambito degli strumenti offerti dalla vigente normativa, puo' promuovere e partecipare alla costituzione di un organismo di abilitazione ai sensi del comma 2, anche in forma di consorzio di imprese e con eventuale collegamento con il Consorzio Distretto Tecnologico Trentino.

4. Il riconoscimento di cui al comma 2 e' revocato qualora siano accertate reiterate violazioni o gravi irregolarita' nell'esercizio della funzione demandata o nella esecuzione degli impegni assunti, ovvero il venir meno dei requisiti per il riconoscimento.

5. I rapporti tra l'organismo e la Provincia sono regolati da specifica convenzione secondo criteri e modalita' previsti con la deliberazione di cui al comma 2. La predetta deliberazione determina altresì l'entita' delle tariffe per l'accreditamento, sentiti gli ordini e i collegi professionali interessati.

6. Gli organismi riconosciuti ai sensi di questo articolo svolgono le seguenti funzioni e attivita':

a) accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche;

b) controllo sui certificati energetici e sull'operato dei soggetti certificatori, da eseguire a campione, anche su segnalazione dei comuni o su richiesta dei privati;

c) gestione dell'elenco dei soggetti certificatori abilitati secondo quanto previsto dall'art. 8;

d) promozione di attivita' formative per il conseguimento dell'abilitazione, in via complementare con i corsi di formazione

promossi dalla Provincia o da altri enti e soggetti, pubblici e privati;

e) verifica dei corsi sostenuti e accreditamento dei soggetti che hanno superato con profitto i medesimi corsi;

f) l'eventuale utilizzazione del marchio di cui all'art. 86, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2008, nel rispetto di quanto previsto da questo regolamento.

7. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere definiti criteri e modalita' per lo svolgimento delle verifiche in merito al superamento con profitto dei corsi di formazione previsti dalla lettera d) del comma 6, ivi compresa la eventuale designazione da parte della Provincia di componenti esperti nell'ambito delle commissioni di verifica.

8. La Provincia puo' promuovere apposite convenzioni o accordi di programma tra gli organismi previsti da questo articolo e altri enti, organismi o associazioni altamente qualificati, per diffondere l'utilizzo delle certificazioni di sostenibilita' ambientale di cui di cui all'art. 85 della legge provinciale n. 1 del 2008, anche al fine di favorire l'integrazione tra tali certificazioni e le certificazioni energetiche degli edifici; tali iniziative possono essere svolte anche nell'ambito delle azioni di promozione del marchio di cui all'art. 86, comma 5, della medesima legge. Le convenzioni e gli accordi possono disciplinare le forme di riconoscimento reciproco ai fini del rilascio delle certificazioni energetiche e di sostenibilita' ambientale.

Art. 8

Soggetti certificatori abilitati per la certificazione energetica

1. Ciascun organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 7 gestisce l'elenco dei soggetti certificatori abilitati, con riguardo alle fasi di iscrizione, di sospensione e cancellazione dallo stesso, in conformita' alle indicazioni stabilite con deliberazione della Giunta provinciale e da questo articolo. L'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto per l'esercizio dell'attivita' di certificazione energetica.

2. Sono abilitati come soggetti certificatori le persone fisiche che risultano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, nonche' abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale;

2) diploma di laurea in ingegneria o architettura, nonche' abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo ordine professionale;

3) diploma di geometra o perito industriale, nonche' abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo collegio professionale;

b) un'adeguata competenza comprovata, alternativamente, da:

1) esperienza almeno triennale, attestata da una dichiarazione del rispettivo ordine, collegio o associazione professionali, in almeno due delle seguenti attivita':

1.1) progettazione dell'isolamento termico degli edifici;

1.2) progettazione di impianti di climatizzazione invernale ed estiva;

1.3) gestione energetica di edifici ed impianti;

1.4) certificazioni e diagnosi energetiche;

2) frequenza e superamento dei corsi di formazione per certificatori energetici organizzati ai sensi dell'art. 7.

3. Sono altresì iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, sono riconosciuti come certificatori energetici da altre Regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano; in tal caso si considera utile

ai sensi del comma 2, lettera b), n. 2), anche il riconoscimento disposto dai predetti enti a seguito della frequenza di corsi svolti ai sensi delle disposizioni vigenti nel rispettivo territorio.

4. Sono inoltre iscritti negli elenchi dei soggetti certificatori:

a) gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, che esplicano l'attività con tecnici in possesso di requisiti di cui al comma 2;

b) i soggetti che esplicano, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche o delle società private di appartenenza, le funzioni di energy manager e sono iscritti in uno specifico elenco predisposto dalla Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia (FIRE), purché in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3;

c) gli organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale ed impiantistica connessa, accreditati presso Sincert o altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020, «Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione», sempre che svolgano l'attività con un tecnico in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.

5. Gli organismi di cui all'art. 7 verificano il soddisfacimento dei requisiti previsti da questo articolo, provvedono ad accreditare il soggetto certificatore e ad iscriverlo nell'elenco.

6. Il soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici con riferimento ai quali risulti proprietario o titolare di diritto reale o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un'azienda, in una delle seguenti attività:

a) progettazione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;

b) costruzione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;

c) amministrazione dell'edificio;

d) fornitura di energia per l'edificio;

e) gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell'edificio;

f) attività connesse alla funzione di responsabile della sicurezza.

7. Al fine di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità di giudizio degli esperti, degli organismi e delle società di cui al comma 4, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica dichiarano:

a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;

b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.

8. Per gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico di cui comma 4, il requisito di cui al comma 7 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.

9. Nel caso di certificazioni redatte in occasione di interventi edilizi, il soggetto certificatore fa riferimento ai dati forniti ai sensi dell'art. 4, comma 6, fatte salve le operazioni di sopralluogo e verifica diretta nel corso dell'esecuzione degli interventi.

Art. 9

Coordinamento con la certificazione energetica della Provincia autonoma di Bolzano

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, 6, 7 e 8, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, puo' riconoscere - per i fini di questo regolamento - anche il sistema di certificazione energetica per gli edifici adottato dalla Provincia autonoma di Bolzano, sulla base di apposito accordo con la Provincia medesima. Il predetto accordo puo' prevedere anche forme di integrazione tra la certificazione energetica e le certificazioni di sostenibilita' ambientale di cui all'art. 7, comma 8.

Art. 10

Vigilanza

1. L'Agenzia provinciale per l'energia svolge attivita' di vigilanza sull'attivita' di certificazione energetica, anche avvalendosi del supporto di soggetti certificatori abilitati, ai sensi dell'articolo 91 della legge provinciale n. 1 del 2008. L'attivita' di vigilanza puo' essere eseguita anche su segnalazione degli organismi di cui all'art. 7.

2. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 91 della legge provinciale n. 1 del 2008, gli esiti degli accertamenti sono comunicati dall'Agenzia ai comuni territorialmente interessati per gli eventuali effetti sul libretto di fabbricato, nonche' all'organismo interessato di cui all'art. 7 per le eventuali misure connesse alla gestione dell'elenco dei soggetti abilitati.

Art. 11

Targa energetica

1. Per tutti gli edifici pubblici o ad uso pubblico, la classe energetica dell'edificio e gli estremi della certificazione sono riportati su un'apposita targa.

2. La targa deve essere esposta nel luogo piu' visibile aperto al pubblico ed e' aggiornata in relazione alla certificazione energetica.

3. La targa energetica e' rilasciata dall'organismo di abilitazione sulla base di modelli e indicazioni fornite dall'Agenzia per l'energia.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la targa puo' essere richiesta volontariamente da chi detiene il diritto di proprieta', di godimento o di rappresentanza dell'immobile ed e' riferita all'intero edificio. I relativi oneri sono a carico del richiedente

Art. 12

Marchio

1. Ai sensi dell'art. 86, comma 5, della legge provinciale n. 1 del 2008, la Giunta provinciale definisce, con deliberazione, i requisiti del marchio provinciale volto a valorizzare gli edifici che rispettino standard elevati di carattere energetico e di sostenibilita' ambientale. La medesima deliberazione contiene la descrizione del marchio e la definizione del relativo logo e delle sue dimensioni, determinando anche eventuali modalita' di utilizzazione congiunta del marchio con gli attestati di certificazione o con la targa.

2. Il marchio e' riconosciuto dall'Agenzia provinciale per l'energia - direttamente o tramite gli organismi di cui all'art. 7 -, su richiesta del soggetto interessato secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma 1.

3. L'Agenzia opera osservando criteri di attribuzione e di

controllo trasparenti e imparziali. Il marchio puo' essere revocato dall'Agenzia ove sia accertato il mancato rispetto dei requisiti stabiliti ai sensi del comma 1.

Art. 13
Disposizioni transitorie

1. I requisiti di prestazione energetica dell'edificio previsti dall'art. 4, comma 1, trovano applicazione per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attivita' e per le richieste di accertamento della conformita' urbanistica presentate a partire dal 1° novembre 2009.

2. I requisiti di prestazione energetica dell'edificio previsti dall'art. 4, comma 4, trovano applicazione per le domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attivita' e per le richieste di accertamento della conformita' urbanistica presentate a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione prevista dalla medesima disposizione. Se tale termine scade prima della data prevista dal comma 1, trova applicazione il termine indicato dal comma 1.

3. L'obbligo di certificazione energetica previsto dall'art. 5 trova applicazione con riferimento alle domande di concessione edilizia, per le denunce di inizio attivita' e per le richieste di accertamento della conformita' urbanistica presentate a partire dalla data individuata con deliberazione della Giunta provinciale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La predetta data deve essere comunque non antecedente al riconoscimento del primo organismo di abilitazione da parte della Provincia.

4. Ferma restando l'osservanza delle prescrizioni derivanti dai commi 1, 2 e 3, tutti gli edifici pubblici devono essere dotati dell'attestato di certificazione energetica entro il 31 dicembre 2013. la Provincia promuove, anche mediante accordi di programma, la redazione della certificazione energetica delle tipologie di edificio di interesse pubblico o ad uso pubblico individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

5. L'attestato di qualificazione energetica redatto ai sensi delle norme nazionali e provinciali vigenti vale anche come attestato di certificazione energetica ai sensi di questo regolamento, purché sia integrato dal certificatore abilitato con l'indicazione della classe di certificazione energetica.

6. Nelle more della stipulazione dell'accordo con la Provincia autonoma di Bolzano previsto dall'art. 9, l'allegato B riporta una comparazione omogenea tra la classificazione energetica degli edifici secondo quanto previsto da questo regolamento con quella fissata dalla Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto anche delle prestazioni afferenti il riscaldamento, la produzione di acqua calda e del rendimento dell'impianto. Il medesimo allegato B e' considerato dai comuni ai fini della determinazione delle forme di incentivazione e diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile ai sensi dell'art. 86 delle legge provinciale n. 1 del 2008. L'allegato B puo' essere sostituito o modificato con deliberazione della Giunta provinciale.

Il presente decreto sara' pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

(Omissis).